GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N.55 DEL 28.10.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Grugliasco (TO) il 9 ottobre 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;

b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale;

c) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI, che impone al tecnico l'obbligo di comportamento corretto e rispettoso verso ufficiali di gara, atleti e pubblico;

d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, che disciplinano i doveri di correttezza e le norme di comportamento dei tesserati, nonché la rilevanza disciplinare delle condotte offensive e lesive del prestigio dell'ordinamento sportivo;

e) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisione Giudice Sportivo Nazionale FPI n. 24/2026) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Orso Dino;

CONDANNA

Il tecnico Dino Orso, tesserato presso l'ASD All Boxing Team, **alla sanzione della sospensione di giorni 60 (sessanta) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex artt. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI** durante la riunione di pugilato svoltasi a Grugliasco (TO) il 9 ottobre 2026. In particolare, al termine dell'incontro del proprio assistito entrava nel quadrato ringraziando con fare ironico gli ufficiali di gara e poi sceso proferiva una parolaccia rivolto verso il pubblico chiedendo poi di essere squalificato dal Commissario di Riunione.

Fatti accertati in Grugliasco (TO) a far data dal 9 ottobre 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini